

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2576

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIDI, BOCCHI**

*Presentata il 21 febbraio 1985*

### Limite all'ammontare del risarcimento per la perdita od avaria delle merci trasportate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che si propone non pretende di modificare il contratto di trasporto su strada, ed in particolare l'attuale regime della responsabilità del vettore disciplinato dal nostro codice civile, anche perché ciò comporterebbe indubbiamente tempi non brevi, ma si limita a regolamentare l'aspetto risarcitorio del contratto da un punto di vista essenzialmente pecuniario: in altre parole si tende a porre un limite massimo al risarcimento del danno.

Nel porre tale limite massimo si è operata una distinzione tra i trasporti assoggettati al regime tariffario obbligatorio istituito con la legge 6 giugno 1974, n. 298, ed i trasporti che ne sono stati esentati. La giustificazione di tale distinzione è evidente: le tariffe obbligatorie sono calcolate e si applicano ai trasporti a carico completo, che sono quelli a più basso

valore unitario della merce trasportata. Ed infatti il premio assicurativo per i danni alle cose trasportate che concorre a determinare il valore della tariffa obbligatoria, è relativo ad un massimale fissato attualmente dal regolamento di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298 (decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32) in 250 lire al chilo. L'utenza che commissiona un trasporto soggetto a tariffazione obbligatoria sa di pagare un prezzo cui corrisponde quella copertura assicurativa.

Diverso è il caso di quei trasporti che, proprio per le loro caratteristiche di esecuzione, sono stati esentati dal regime tariffario dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, tra cui innanzitutto i trasporti di partite di peso inferiore ai 50 quintali, per i quali la vezione è solo un elemento del complesso servizio prestato.

Nel trasporto di collettame il valore unitario della merce è spesso molto elevato, e le imprese specializzate in tale trasporto (corrieri) ne sono consapevoli. Ma anche in tale caso un limite, pur alto, all'ammontare del risarcimento è necessario, per rendere conoscibile l'entità del rischio e programmabile la copertura assicurativa e per evitare che la perdita di un « collo anomalo » di valore elevatissimo travolga l'attività dell'impresa.

Fin dal 1977 il settore dell'autotrasporto ha visto avanzare proposte di legge limitative della risarcibilità del danno che avevano comunque provocato perplessità in seno alla categoria e scarsa disponibilità da parte dell'utenza.

Il provvedimento che si sottopone alla vostra attenzione è frutto di una serie di riunioni, incontri e dibattiti tra i rappresentanti delle categorie degli spedizionieri, dei corrieri, degli autotrasportatori e degli assicuratori e tiene inoltre conto delle principali esigenze dell'utenza.

Da queste riunioni è scaturita l'esigenza di realizzare una equa ripartizione del rischio tra vettore, assicuratore e utente del servizio di trasporto stradale nazionale.

Nell'auspicarne la rapida approvazione, va infine sottolineato che il provvedimento si pone in linea, nel concetto di risarcibilità, sia con gli altri modi di trasporto (rotaia-mare-aria) sia con la normativa comunitaria.

**PROPOSTA DI LEGGE**

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può superare il massimale previsto dall'articolo 13, numero 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 19.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.